

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FORMA, ATTAGUILE e POËT**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1965

Norme sul bollo delle copie ottenute con i procedimenti consentiti dalla legge 14 aprile 1957, n. 251

ONOREVOLI SENATORI. — La tariffa allegata A annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, e successive disposizioni prevede l'impiego esclusivo della carta bollata filigranata per la corresponsione dell'imposta di bollo dovuta:

a) sulle copie degli atti di ogni specie ricevuti dai notai o dai segretari comunali ed altri funzionari di pubbliche amministrazioni (articolo 1);

b) sulle copie delle scritture private (articolo 2);

c) sulle copie e sugli estratti, rilasciati o autenticati o dichiarati conformi da qualsiasi pubblico ufficiale od autorità, di atti, titoli, scritti e documenti in genere (articolo 3);

d) sulle copie e sugli estratti dei provvedimenti emessi dagli organi giudiziari in materia civile ed amministrativa (articolo 43);

e) sulle copie dei provvedimenti nei procedimenti arbitrali (articolo 44).

Al fine di rendere più agevole e semplice il rilascio delle copie, la legge 14 aprile 1957, n. 251 (articolo 2) ha ammesso che le copie conformi totali o parziali degli atti ricevuti dai notai e di tutti gli altri atti pubblici possano essere ottenute con procedimenti meccanici o fotografici. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 1962 (*Gazzetta Ufficiale* 20 agosto

1962, n. 209) sono stati determinati i procedimenti ammessi per la riproduzione di tali copie (fotografici in bianco e nero ed a colori, eliocianografici, xerografici e simili; di riproduzione a stampa con apparecchi offset).

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative, ha poi ammesso che le copie di atti o certificati, anche se ottenute con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, possono validamente prodursi in luogo degli originali purchè debitamente autenticate.

Si è di conseguenza manifestata la necessità di rendere operanti le disposizioni della legge 14 aprile 1957, n. 251, con una conforme e idonea modifica del citato disposto della legge sul bollo. Questa infatti, come notato, non consente per le copie di cui trattasi l'uso di carta diversa da quella bollata filigranata, la quale non può evidentemente servire per le riproduzioni da ottenersi con taluni dei procedimenti ora ammessi.

Quanto sopra è stato già avvertito dal Ministero delle finanze con sue circolari 146444/1958 e n. 138793/1958, in relazione alla necessità di facilitare il servizio delle cancellerie giudiziarie; ma è indispensabile disciplinare legalmente ed in via generale la prassi amministrativa già introdotta.

A questo mira il provvedimento che si propone.

L'articolo 1 stabilisce che le copie rilasciate con mezzi ammessi dalla legge possano scontare l'imposta di bollo mediante applicazione di marche da annullarsi con il sigillo del notaio o — per gli altri pubblici uffici — con il timbro dell'ufficio.

Il secondo comma stabilisce particolari condizioni per l'uso di carta diversa da quel-

la bollata nelle copie da prodursi ai fini della registrazione e delle formalità ipotecarie, in relazione alla necessità di consentire la facile archiviazione, conservazione e consultazione di tali copie.

L'articolo 2 disciplina la misura del bollo, tenuto conto della necessità di non mutarne l'importo totale rispetto a quello pagato in modo ordinario e delle particolari caratteristiche dalla carta in uso corrente per le riproduzioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'imposta di bollo sulle copie totali o parziali, autenticate o dichiarate conformi, degli atti, documenti e provvedimenti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 43, 44 e 46 della tariffa allegato A) — parte prima — al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive disposizioni, rilasciate mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica ammessi dalla legge 14 aprile 1957, n. 251, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 1962, può essere corrisposta in modo straordinario mediante applicazione di marche da annullarsi con il sigillo del notaio o con il timbro d'ufficio.

Le copie per la registrazione e per le formalità presso i pubblici registri immobiliari, qualora siano fatte su carta differente da quella bollata, dovranno essere riprodotte su fogli di formato e spessore analogo a quello della carta bollata, conformi a modello approvato dal Ministero di grazia e giustizia, recanti sul margine inferiore gli estremi della approvazione stessa.

Art. 2.

Ogni pagina degli atti e documenti di cui si rilascia copia deve essere riprodotta su una pagina. L'imposta è dovuta nella misura fissa di lire 400 per ogni 4 facciate e su ogni facciata non potranno riprodursi più di 700 sillabe.